

**OGGETTO: Regolamento sull'Addizionale comunale all'imposta sul reddito delle persone fisiche. – Approvazione.**

## IL CONSIGLIO COMUNALE

VISTO il D.Lgs. 360/1998 istitutivo dell'addizionale comunale sul reddito delle persone fisiche;

CONSIDERATO che, a norma dell'art. 1, comma 3, del citato D.Lgs. 360/1998, come modificato dall'art. 1, comma 142, della Legge 296/2006, *“I comuni, con regolamento adottato ai sensi dell'art. 52 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, e successive modificazioni, possono disporre la variazione dell'aliquota di compartecipazione dell'addizionale [...] con deliberazione da pubblicare nel sito individuato con decreto del capo Dipartimento per le politiche fiscali del Ministero dell'economia e delle finanze 31 maggio 2002 [...] L'efficacia della deliberazione decorre dalla data di pubblicazione nel predetto sito informatico. La variazione dell'aliquota di compartecipazione dell'addizionale non può eccedere complessivamente 0,8 punti percentuali. La deliberazione può essere adottata dai comuni anche in mancanza dei decreti di cui al comma 2”*;

RICHIAMATI, in particolare:

- l'art. 1, comma 3-bis, del citato D.Lgs. 360/1998 che stabilisce che *“Con il medesimo regolamento di cui al comma 3 può essere stabilita una soglia di esenzione in ragione del possesso di specifici requisiti reddituali”*;
- l'art. 1, comma 4, del medesimo decreto legislativo secondo cui: *“L'addizionale è determinata applicando al reddito complessivo determinato ai fini dell'imposta sul reddito delle persone fisiche, al netto degli oneri deducibili riconosciuti ai fini di tale imposta l'aliquota stabilita ai sensi dei commi 2 e 3 ed è dovuta se per lo stesso anno risulta dovuta l'imposta sul reddito delle persone fisiche, al netto delle detrazioni per essa riconosciute e del credito di cui all'articolo 165 del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917. L'addizionale è dovuta [...] al comune nel quale il contribuente ha il domicilio fiscale alla data del 1° gennaio dell'anno cui si riferisce l'addizionale stessa [...]. Il versamento dell'addizionale medesima è effettuato in acconto e a saldo unitamente al saldo dell'imposta sul reddito delle persone fisiche. L'acconto è stabilito nella misura del 30 per cento dell'addizionale ottenuta applicando le aliquote di cui ai commi 2 e 3 al reddito imponibile dell'anno precedente determinato ai sensi del primo periodo del presente comma. Ai fini della determinazione dell'acconto, l'aliquota di cui al comma 3 e la soglia di esenzione di cui al comma 3-bis sono assunte nella misura vigente nell'anno precedente.”*;

VISTO l'art. 1, comma 11, del D.L. 138/2011, convertito con modificazioni dalla Legge 148/2011 e successivamente modificato dall'art. 13, comma 16, del D.L. 201/2011, convertito con modificazioni dalla Legge 214/2011, secondo cui: *“[...] Per assicurare la razionalità del sistema tributario nel suo complesso e la salvaguardia dei criteri di progressività cui il sistema medesimo è informato, i comuni possono stabilire aliquote dell'addizionale comunale all'imposta sul reddito delle persone fisiche utilizzando esclusivamente gli stessi scaglioni di reddito stabiliti, ai fini dell'imposta sul reddito delle persone fisiche, dalla legge statale, nel rispetto del principio di progressività. Resta fermo che la soglia di esenzione di cui al comma 3-bis dell'art. 1 del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360, è stabilita unicamente in ragione del possesso di specifici requisiti reddituali e deve essere intesa come limite del reddito al di sotto del quale l'addizionale comunale all'imposta sul reddito delle persone fisiche non è dovuta e, nel caso di superamento del suddetto limite, la stessa si applica al reddito complessivo.”*;

RICORDATO che con Deliberazione del C.C. n. 71 del 21.12.2012 è stato approvato il vigente Regolamento sull'Addizionale comunale all'imposta sul reddito delle persone fisiche, che prevede l'applicazione dell'Addizionale con aliquota unica dello 0,2%;

VISTA la proposta di Regolamento sull'Addizionale comunale all'imposta sul reddito delle persone fisiche, allegato "A" parte integrante e sostanziale della presente deliberazione, con la quale si intende introdurre l'applicazione dell'Addizionale con aliquote differenziate in relazione agli scaglioni di reddito stabiliti dalla legge statale nonché una soglia di esenzione;

DATO ATTO che l'entrata tributaria derivante dall'applicazione della presente deliberazione - il cui gettito atteso in termini di competenza è quantificato per l'anno 2015 in € 7.534.645,00 - è indispensabile ad assicurare gli equilibri di bilancio annuali e pluriennali;

VISTI:

- l'art. 1 del D.M. 31 maggio 2002 secondo cui *"(...) la pubblicazione delle deliberazioni comunali concernenti l'istituzione o la variazione dell'aliquota dell'addizionale comunale all'imposta sul reddito delle persone fisiche (IRPEF) deve effettuarsi nel sito internet denominato [www.finanze.it](http://www.finanze.it) a cura dell'Ufficio Federalismo Fiscale del Dipartimento per le Politiche Fiscali del Ministero dell'Economia e delle Finanze"*;
- l'art. 14, comma 8, del D.Lgs. 23/2011, come modificato dall'art. 4, comma 1, del D.L. 16/2012, convertito con modificazioni dalla Legge 44/2012, il quale prevede che *"a decorrere dall'anno 2011 le delibere di variazione dell'addizionale comunale all'imposta sul reddito delle persone fisiche hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di pubblicazione sul sito informatico di cui all'articolo 1, comma 3, del citato decreto legislativo n. 360 del 1998, a condizione che detta pubblicazione avvenga entro il 20 dicembre dell'anno a cui la delibera afferisce [...]"*;

VISTI inoltre:

- l'art. 52, comma 2, del D.Lgs. 446/1997 in forza del quale i regolamenti sulle entrate tributarie sono comunicati, unitamente alla relativa delibera, al Ministero delle Finanze entro 30 giorni dalla data in cui sono divenuti esecutivi, e sono resi pubblici mediante avviso nella Gazzetta Ufficiale;
- l'art. 13, comma 15, del D.L. 201/2011, convertito con modificazioni dalla Legge 214/2011, secondo cui: *"A decorrere dall'anno d'imposta 2012, tutte le deliberazioni regolamentari e tariffarie relative alle entrate tributarie degli enti locali devono essere inviate al Ministero dell'economia e delle finanze, Dipartimento delle finanze, entro il termine di cui all'articolo 52, comma 2, del decreto legislativo n. 446 del 1997, e comunque entro trenta giorni dalla data di scadenza del termine previsto per l'approvazione del bilancio di previsione. Il mancato invio delle predette deliberazioni nei termini previsti dal primo periodo è sanzionato, previa diffida da parte del Ministero dell'interno, con il blocco, sino all'adempimento dell'obbligo dell'invio, delle risorse a qualsiasi titolo dovute agli enti inadempienti. Con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministero dell'interno, di natura non regolamentare sono stabilite le modalità di attuazione, anche graduale, delle disposizioni di cui ai primi due periodi del presente comma. Il Ministero dell'economia e delle finanze pubblica, sul proprio sito informatico, le deliberazioni inviate dai comuni. Tale pubblicazione sostituisce l'avviso in Gazzetta Ufficiale previsto dall'articolo 52, comma 2, terzo periodo, del decreto legislativo n. 446 del 1997."*;
- l'art. 4, comma 1-quinquies, del D.L. 16/2012, convertito con modificazioni dalla Legge 44/2012, il quale stabilisce che *"a decorrere dall'anno 2012, entro 30 giorni dall'approvazione della delibera che istituisce l'aliquota relativa all'addizionale comunale all'imposta sul reddito delle persone fisiche, i comuni sono obbligati a inviare al Dipartimento delle finanze del Ministero dell'economia e delle finanze le proprie delibere ai fini della pubblicazione nel sito informatico [www.finanze.gov.it](http://www.finanze.gov.it)."*;

VISTI, in materia di potestà regolamentare dei comuni:

- l'art. 117, comma 6, della Costituzione;
- l'art. 52 del D.Lgs. 446/1997;
- l'art. 7 del D.Lgs. 267/2000;
- l'art. 4 della Legge 131/2003;

VISTO:

- l'art. 53, comma 16, della L. 388/2000 con il quale si prevede che il termine per deliberare le aliquote e le tariffe comunali, compresa l'aliquota dell'Addizionale comunale sul reddito delle persone fisiche e le tariffe dei servizi pubblici locali, nonché per approvare i regolamenti relativi alle entrate degli enti locali, è stabilito entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione e che i regolamenti sulle entrate, anche se approvati successivamente all'inizio dell'esercizio, purché entro il termine suddetto, hanno effetto dal 1 gennaio dell'anno di riferimento;
- l'art. 1, comma 169, della L. 296/2006 secondo il quale *“Gli enti locali deliberano le tariffe e le aliquote relative ai tributi di loro competenza entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. Dette deliberazioni, anche se approvate successivamente all'inizio dell'esercizio, purché entro il termine innanzi indicato, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento. In caso di mancata approvazione entro il suddetto termine, le tariffe e le aliquote si intendono prorogate di anno in anno.”*;
- l'art. 151, comma 1, del D.Lgs. 267/2000, il quale fissa al 31 dicembre il termine per la deliberazione del bilancio di previsione per l'anno successivo da parte degli enti locali e dispone che lo stesso può essere differito con decreto del Ministro dell'Interno;

VISTO il Decreto 13 maggio 2015 del Ministero dell'Interno con il quale il termine per la deliberazione del bilancio di previsione 2015 degli enti locali è stato differito al 30 luglio 2015;

RAVVISATA la propria competenza ai sensi dell'art. 42 del D.Lgs. 267/2000;

CONDIVISA la proposta presentata dalla Giunta Comunale;

VISTI:

- gli allegati pareri di regolarità tecnica e contabile espressi dal Dirigente della Direzione Finanze Provveditorato Aziende, ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs. 267/2000;
- l'allegato parere favorevole del Collegio dei Revisori dei Conti, espresso ai sensi dell'art. 239, comma 1, lett. b), del D.Lgs. 267/2000;

VISTO il parere espresso dalla IV Commissione Consiliare;

#### DELIBERA

1. di approvare il Regolamento sull'Addizionale comunale all'imposta sul reddito delle persone fisiche, allegato “A” alla presente deliberazione quale parte integrante e sostanziale;
2. di trasmettere la presente deliberazione al Ministero dell'Economia e delle Finanze ai sensi dell'art. 4, comma 1-quinquies, del D.L. 16/2012.



## COMUNE DI PISA

OGGETTO DELLA PROPOSTA DI DELIBERAZIONE:

☐  
☒

della Giunta Comunale  
del Consiglio Comunale

**Regolamento sull'Addizionale comunale all'imposta sul reddito delle persone fisiche. – Approvazione.**

### PARERE DI REGOLARITA' TECNICA

Ai sensi degli artt. 49 e 147-bis del D.Lgs. 267/2000, si esprime parere favorevole di regolarità tecnica sulla proposta di deliberazione in oggetto. Si attesta altresì che la deliberazione:

☒  
☐

comporta  
non comporta

riflessi diretti o indiretti sulla situazione economico-finanziaria o sul patrimonio dell'Ente.

Pisa, 11 luglio 2015

IL DIRIGENTE DELLA  
DIREZIONE FINANZE PROVVEDITORATO AZIENDE  
*Dr. Claudio Sassetti*

### PARERE DI REGOLARITA' CONTABILE

Ai sensi degli artt. 49 e 147-bis del D.Lgs. 267/2000 e per quanto previsto dell'art. 15 del Regolamento di contabilità, si esprime parere favorevole di regolarità contabile sulla proposta di deliberazione in oggetto.

Accertamento n° .....

Prenotazione di impegno n° .....

Pisa, 11 luglio 2015

IL DIRIGENTE DELLA  
DIREZIONE FINANZE PROVVEDITORATO AZIENDE  
*Dr. Claudio Sassetti*



**COMUNE DI PISA**  
**Collegio dei Revisori dei Conti**

OGGETTO DELLA PROPOSTA DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE:

**Regolamento sull'Addizionale comunale all'imposta sul reddito delle persone fisiche. – Approvazione.**

**PARERE DELL'ORGANO DI REVISIONE**

Ai sensi dell'art. 239, comma 1, lett. b), del D.Lgs. 267/2000, si esprime parere favorevole all'approvazione della proposta di deliberazione in oggetto indicata.

Pisa, 15 luglio 2015.

REVISORE  
**Dott. Franco Dell'Innocenti**

PRESIDENTE  
**Rag. Fabio Vergamini**

REVISORE  
**Rag. Alberto Matteucci**